

Art. 28 R.R. 4/2017
(Norme transitorie e finali)

- 3. Fino alla data di emanazione dell'avviso pubblico di cui al comma 2, i Comuni provvedono all'assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), L.R. 1/2000)". In tal caso, **il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di cui al capo IV, titolo III e titolo IV del presente regolamento** (ospitalità, ampliamento, coabitazione, fusione, subentro, mobilità, occupazione, annullamento e decadenza).**
- 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3** (emanazione avviso pubblico) i bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indetti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 1/2004, e **le graduatorie, provvisorie e definitive**, pubblicate ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento regionale, **cessano di avere efficacia.**